

## **Deliberazione 15 dicembre 2008 – EEN 35/08**

### **Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2009 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 15 dicembre 2005

### **Visti:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. n. 445/2000);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” (di seguito: decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004);
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” (di seguito: decreto ministeriale gas 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 dicembre 2007 di revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 103/03);
- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2007, n. 344/07 (di seguito: deliberazione n. 344/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo n. 115/08).

## Considerato che:

- l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale elettrico 20 aprile 2004 come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007, fissa l'obiettivo quantitativo nazionale di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica nell'anno 2009 pari a 1,8 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito: tep);
- l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale gas 20 aprile 2004 come modificato dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 fissa l'obiettivo quantitativo nazionale di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori di gas naturale nell'anno 2009 pari a 1,4 milioni di tep;
- l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 stabilisce che, per ciascuno degli anni successivi al 2007 e fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 i distributori di energia elettrica e i distributori di gas naturale che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo abbiano connessi alla propria rete di distribuzione almeno 50.000 clienti finali;
- l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 specifica la natura giuridica degli obblighi di cui al precedente alinea;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, è determinata dal rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria rete, e da esso autocertificata, e l'energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
- l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'articolo 2 del medesimo decreto, assegnata a ciascuna impresa di distribuzione di gas naturale, è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas naturale distribuita sul territorio nazionale da soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, determinata e comunicata annualmente dall'Autorità, entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che l'Autorità, tra l'altro, verifica il rispetto delle regole e il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;
- l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08, prevede che nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, nonché di quelli di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano i provvedimenti normativi e regolatori emanati in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00;

- con deliberazione n. 344/07 l'Autorità ha richiesto ai distributori di energia elettrica ed ai distributori di gas naturale che abbiano avuto almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione al 31 dicembre 2007 di trasmettere all'Autorità stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/00 recante il numero di clienti connessi alla propria rete di distribuzione alla medesima data e la quantità di energia elettrica e di gas naturale distribuita nell'anno 2007;
- a seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 344/07, l'Autorità:
  - a. ha identificato i distributori di energia elettrica e di gas naturale che alla data del 31 dicembre 2007 avevano almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione e che sono, dunque, soggetti agli obblighi di risparmio energetico per l'anno 2009;
  - b. dispone dei dati relativi all'energia elettrica e al gas naturale distribuiti nell'anno 2007 dai distributori di cui alla precedente lettera a.

**Ritenuto che:**

- sia necessario determinare la quota degli obiettivi quantitativi nazionali per l'anno 2009 di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, come modificati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, che deve essere conseguita dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti

**DELIBERA**

1. Di approvare il seguente provvedimento:

**Articolo 1**  
*Definizioni*

- 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati ed integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, le definizioni di cui alla deliberazione 28 dicembre 2007, n. 344/07 e, inoltre, la seguente:
  - distributori obbligati nell'anno 2009, sono i distributori di energia elettrica o di gas naturale che alla data del 31 dicembre 2007 avevano almeno 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.

## **Articolo 2**

*Comunicazione delle quantità di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2007 dai distributori obbligati nell'anno 2009*

- 1.2 La quantità di energia elettrica complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2007 dai distributori di energia elettrica obbligati nell'anno 2009 è pari a 270.491 GWh.
- 1.3 La quantità di gas naturale complessivamente distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2007 dai distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2009 è pari a 1.091.725.506 GJ.

## **Articolo 3**

*Obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori obbligati nell'anno 2009*

- 3.1 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica obbligati nell'anno 2009, arrotondati all'unità con criterio commerciale, sono determinati nella Tabella A allegata al presente provvedimento.
- 3.2 Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2009, arrotondati all'unità con criterio commerciale, sono determinati nella Tabella B, allegata al presente provvedimento.

## **Articolo 4**

*Disposizioni finali*

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

15 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis